

PROGETTO INNOCENTI

**LA CORTE COSTITUZIONALE “CONSERVA” LA STRUTTURA
CODICISTICA DELLA REVISIONE**

**COMMENTO ALLA SENTENZA N. 129/2008 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE**

di *BALDASSARE LAURIA*

La sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. sollevata dalla Corte di Appello di Bologna costituisce forse l'ultimo capitolo della vicenda relativa al caso DORIGO, giacchè a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione basato sulla condanna del DORIGO, ritenuta poi contraria all'art. 6 della CEDU, il Consiglio d'Europa si era dichiarato soddisfatto di quanto posto in essere dalle Autorità Italiane per rimediare al pregiudizio subito dal condannato ed aveva chiuso la fase di osservazione aperta in relazione alle plurime richieste di ottemperanza alla sentenza di Strasburgo.

Il cessato allarme per il Consiglio d'Europa si è basato principalmente sull'avvenuta sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del DORIGO tramite la sentenza della Corte di Cassazione, la quale ai sensi dell'art. 670 c.p.p. aveva dichiarato illegittimo e, dunque, inefficace l'ordine di esecuzione della pena emessa nei confronti del ricorrente; nelle more tale ordine era stato sospeso proprio dalla Corte di Appello di Bologna ex art. 635 c.p.p. allorquando era stata presentata la richiesta di revisione che ha dato origine alla sentenza della Consulta in esame.

La Corte di Cassazione, orientata dall'esigenza di liberare il condannato, era pervenuta al risultato di cui si è detto attraverso un ragionamento in diritto che suscita non poche perplessità: non solo infatti è difficile giustificare un giudizio di illegittimità dell'ordine di esecuzione della pena per il solo fatto che la sentenza di condanna sottostante sia stata oggetto di valutazione negativa ex art. 6 CEDU, da parte della Corte di Strasburgo, ma anche perché il mezzo impiegato per fermare l'esecuzione è “*monco*.”

Infatti, pur inefficace l'ordine di carcerazione, il titolo esecutivo resta giuridicamente esistente e produttivo dei suoi effetti, sol ch  si considerino gli effetti penali diversi della pena.

Inoltre, rimane il fatto che il condannato   stato riconosciuto colpevole da una sentenza definitiva e che quindi sino alla celebrazione di un nuovo processo la *res controversa*   destinata a rimanere nel limbo dell'incertezza, giacch  evidentemente non   dato sapere quale esito potrebbe avere un nuovo giudizio celebrato nei suoi confronti nel rispetto delle prescrizioni della CEDU.

La sentenza della Cassazione   stata, dunque, un passo importante ma dal punto di vista della tenuta del sistema n  condivisibile, n  sufficiente.

Invero, l'ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bologna aveva sollevato tre distinte questioni di legittimit  costituzionali nei confronti dell'art. 630 c.p. che contempla i casi in cui   ammessa la revisione della sentenza di condanna.

Pi  precisamente:

a)violazione dell'art. 3 COST. nella parte in cui l'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. non estende il novero delle sentenze, atte a far sorgere il contrasto tra giudicati, anche alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella specie la Corte di Strasburgo aveva stabilito l'invalidit  della prova posta a sostegno della sentenza di condanna.

b)violazione dell'art. 10 COST. dovendosi riconoscere alla presunzione di innocenza natura di norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e, dunque, oggetto di applicazione diretta nel nostro ordinamento.

c)violazione dell'art. 27 comma 3 COST. per essere la pena inflitta all'esito di un giudizio non equo contraria al principio di rieducazione del condannato.

Partendo dalla censura relativa alla violazione dell'art. 3 COST. la Consulta l'ha ritenuta infondata in quanto non ha considerato condivisibile la nozione allargata di fatto estesa ai "*fatti processuali*" adottata dal giudice *a quo*, come base per definire il contrasto tra giudicati, e ci , ha affermato, scindendo nell'ambito dell'art. 187 comma 2 c.p.p. il fatto storico, come accadimento della vita reale dal quale scaturiscono effetti processuali, dall'effetto in s  considerato che da tali fatti deriva, evidenziando come solo i primi possano porsi in condizioni di contrasto fra giudicati.

Va evidenziato come la Corte Costituzionale sposi tale restrittiva interpretazione anche sulla base della preoccupazione di collocazione sistematica della revisione,

definendone il campo di intervento alla stregua di rimedio contro un difettoso apprezzamento del fatto storico – naturalistico: difetto che può emergere per contrasto con i fatti stabiliti da decisioni esterne da quelle oggetto di denuncia; per insufficiente conoscenza al momento della decisione ; per effetto di provata condotta illecita nella formazione della prova.

Giustamente, dunque, la Corte si preoccupa di non aprire le porte ad una trasformazione della revisione in un improprio strumento di controllo della correttezza formale e sostanziale di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi.

Del resto, sarebbe paradossale che il giudicato possa venire intaccato sulla base di un meccanismo introdotto con legge ordinaria, sia pure a copertura costituzionale rinforzata, quale è il complesso delle norme del sistema CEDU e non anche sulla base della violazione di una norma di rango costituzionale.

In secondo luogo la Consulta censura l'ordinanza di remissione laddove essa fa riferimento all'art. 10 COST. come valvola di scambio tra ordinamento internazionale e ordinamento CEDU.

Il passaggio motivazionale è, però, laconico limitandosi la Corte ad evidenziare come la norma invocata dal remittente in quanto pattizia e non avente la natura richiesta dall'art. 10 Cost. esula dal campo di applicazione di quest'ultimo.

Non una parola, se non in un breve inciso tra parentesi, allo stato dell'evoluzione della giurisprudenza della stessa Corte in tema di rapporti tra CEDU ed ordinamento interno a seguito delle sentenze n. 348 e 349 del 2007.

E se può comprendersi il motivo per il quale l'ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bologna del 2006 non richiami, quale parametro di costituzionalità, l'art. 117 Cost. assai più difficile è comprendere come mai tale norma non venga neppure menzionata nella motivazione della sentenza della Consulta .

Omissione ancora più curiosa ove si considera che la sentenza esce dai binari del confronto puro tra norma interna e disposizioni costituzionali, ritenute violate dal giudice *a quo*, per addentrarsi in ricostruzioni storiche ed i sistema che hanno il chiaro sapore dell'invito al legislatore futuro di adeguarsi qualora effettivamente intendesse legiferare sul tema.

Da ultimo, in merito alla censura prospettata in relazione all'art. 27 comma 3 Cost. è stato sufficiente alla Consulta osservare che giusto processo e giusta pena sono termini di un binomio non confondibili tra loro: se non a prezzo di una inaccettabile

trasfigurazione dello strumento (il processo) nel fine cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire).

La sentenza della Consulta chiude con un pressante invito al legislatore ad intervenire disegnando un sistema che consenta all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano riscontrato nei processi penali violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU.

In tale senso appare necessario disegnare un meccanismo molto simile ad un giudizio di ottemperanza che ad un processo di revisione, con tutte le verifiche preliminari che lo procedono, con il loro inevitabile carico di discrezionalità interpretativa..

Del resto, si è correttamente osservato in dottrina come la varietà di situazioni in relazione alle quali può derivare una condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della CEDU è tale da rendere inadatto il rimedio della revisione strutturalmente non adatto a coprire tutti i casi più o meno concretamente prospettabili.

In conclusione, l'impostazione conservativa della Corte Costituzionale coglie l'occasione per precisare e consolidare l'orientamento forse prudente ma pienamente aderente al dettato costituzionale ed allo stato dell'elaborazione dottrina sui rapporti tra sistema CEDU e ordinamento italiano.

www.progettoinnocenti.it